

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

(51<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI BENEDETTO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e rinvio:

« Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio dei militari » (1230-B) (D'iniziativa dei senatori Celidonio ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . .	Pag. 507, 508, 509, 511, 512, 513
BURTULO, relatore alla Commissione	508, 509, 511
CARUCCI . . . . .	508
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	509, 512
PELIZZO . . . . .	508, 509, 512
SEMA . . . . .	508

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Albarello, Bera, Bernardinetti, Berthet, Burtulo, Cagnasso, Carucci, Cipellini, Di Benedetto, Di Vittorio Berti Baldina, Piccoli, Pelizzo, Rosa, Sema, Spagnolli, Tanucci Nannini e Zenti.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

ALBARELLO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio dei militari » (1230-B), d'iniziativa dei senatori Celidonio ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Celidonio, Bloise, Bardi e Cipellini: « Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio dei militari », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Desidero informare preliminarmente gli onorevoli colleghi che le Commissioni giustizia ed agricoltura non ci hanno fatto ancora pervenire il parere che è stato loro ri-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)51<sup>a</sup> SEDUTA (7 luglio 1971)

chiesto; pertanto, non essendo scaduti i termini previsti dal Regolamento per l'emissione dei predetti pareri, ci troviamo nella condizione di non poter oggi concludere l'iter del provvedimento. Tuttavia, se la Commissione è d'accordo, potremmo ascoltare l'illustrazione del relatore alla Commissione, senatore Burtulo e discutere il disegno di legge, rinviandone alla prossima settimana l'approvazione definitiva.

Do, pertanto, lettura del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

*Articolo unico.*

Sono abrogate le disposizioni che prescrivono l'assenso del Presidente della Repubblica o l'autorizzazione del Ministro competente o delle autorità altrimenti indicate per il matrimonio degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei corpi assimilati.

Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora emanati i decreti di cessazione dal servizio per infrazione delle norme abrogate dal comma precedente i relativi procedimenti rimangono estinti.

Prego il senatore Burtulo di voler illustrare il provvedimento.

**BURTULO**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, sul merito del disegno di legge ho già avuto modo di riferire a suo tempo, per cui ritengo che non vi sia bisogno di ulteriori illustrazioni anche in considerazione del fatto che su di esso vi è l'unanimità dei consensi. Mi limiterò quindi ad esporre le modifiche introdotte nella seduta del 26 maggio 1971 dall'altro ramo del Parlamento al testo in precedenza approvato dal Senato, sulle quali peraltro esprimo fin d'ora avviso del tutto favorevole.

Per quanto si riferisce alle modifiche che incidono in un certo senso nella sostanza del provvedimento, dirò che la Camera dei deputati ha ritenuto, in primo luogo, di estendere l'abrogazione dell'assenso del Pre-

sidente della Repubblica o dell'autorizzazione delle competenti autorità per contrarre matrimonio al personale degli altri corpi armati dello Stato; ha inoltre previsto, aggiungendo un secondo comma, l'estinzione dei procedimenti di ordine amministrativo in corso, che sono particolarmente gravi in quanto prevedono anche la cessazione dal servizio, per infrazione delle norme abrogate dal provvedimento medesimo. A mio avviso, indipendentemente da una valutazione molto complessa, nella quale forse non è ora il caso di entrare, circa l'esistenza o meno dell'infrazione disciplinare (secondo il mio punto di vista, peraltro, finchè non viene emanata una nuova norma il regolamento resta in vigore e quindi l'infrazione esiste) ritengo, per motivi di equità, che si tratti di una modifica pienamente accettabile.

In conclusione, quindi, non mi resta che ribadire ancora una volta l'avviso favorevole al testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, invitando gli onorevoli colleghi a volerlo approvare.

**PRESIDENTE**. Dichiaro aperta la discussione.

**CARUCCI**. Condivido pienamente quanto ha testè detto l'onorevole relatore.

**SEMA**. Anche io dichiaro di concordare con le conclusioni del senatore Burtulo.

**PELIZZO**. Sulla sostanza delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono anche io pienamente d'accordo con l'avviso del senatore Burtulo. Tuttavia, dal momento che l'altro ramo del Parlamento, per quanto riguarda il primo comma, ha voluto introdurre una dizione — a suo avviso — più appropriata di quella da noi in precedenza approvata, sollevando un'eccezione di carattere puramente formale, sarebbe forse il caso che da parte nostra si facesse rilevare che anche la formula dell'estinzione del procedimento, da quel ramo del Parlamento adottata, è tutt'altro che appropriata in quanto è l'infrazione che si estingue e non già il procedimento.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)51<sup>a</sup> SEDUTA (7 luglio 1971)

P R E S I D E N T E . A parte la questione di merito, che potrebbe anche essere interessante, pregherei il senatore Pelizzo di non insistere in questo suo rilievo onde evitare il pericolo che il disegno di legge continui a rimbalzare da un ramo all'altro del Parlamento.

P E L I Z Z O . Ho voluto sollevare l'osservazione al solo scopo di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che la Camera dei deputati avrebbe anche potuto rinunciare a modificare il testo da noi approvato (mi riferisco evidentemente al primo comma) dal momento che dal punto di vista della sostanza non ha introdotto alcuna innovazione.

P R E S I D E N T E . La Camera dei deputati ha inteso riferire le disposizioni previste dal testo da noi approvato anche alle guardie di pubblica sicurezza, alle guardie carcerarie, alle guardie di finanza e alle guardie forestali.

B U R T U L O , *relatore alla Commissione*. Questa, alla quale ha fatto riferimento l'onorevole Presidente, è un'estensione su cui concordo pienamente. Al contrario, la sostituzione dell'espressione « Sono abrogate le vigenti disposizioni » con l'altra « Sono abrogate le disposizioni » costituisce indubbiamente una modifica meramente formale, letterale che, a parer mio, non migliora certamente il testo: come pure debbo dire che la formula « l'assenso del Presidente della Repubblica o l'autorizzazione del Ministro competente o delle autorità... » adottata in sostituzione di quella da noi approvata « l'assenso del Capo dello Stato per il matrimonio degli ufficiali e l'autorizzazione del Ministro competente o delle autorità... » rappresenta un peggioramento e non certo un miglioramento dello stesso.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Se mi è consentito intervenire, a me pare che la dizione adottata dall'altro ramo del Parlamento sia più esatta in quanto si tratta in effetti di un'alternativa tra posizioni diverse.

P R E S I D E N T E . La soppressione della parola: « vigenti » all'inizio dell'articolo è stata comunque opportuna, in quanto è evidente e sottinteso che le disposizioni debbono essere vigenti: se non lo fossero, non sarebbero più da abrogare.

Ad ogni modo, sarebbe opportuno a questo punto ascoltare al riguardo il pensiero dell'onorevole rappresentante del Governo.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Preliminarmente devo dichiarare che considero tuttora pienamente valide le osservazioni da me già fatte in questa sede nella seduta dell'11 novembre 1970 (in cui si discussero in sede referente i disegni di legge n. 1183 e n. 1230, d'iniziativa dei senatori Celidonio ed altri) e successivamente, sempre in sede referente, nella seduta del 26 maggio 1971, per il solo disegno di legge n. 1183. Quelle mie dichiarazioni intendo richiamare in questa sede ed in questo momento, giudicandole valide a superare ogni diversa, possibile interpretazione.

Per quanto si riferisce, in particolare, alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo approvato in precedenza dal Senato, mi siano consentite alcune considerazioni di ordine tecnico-giuridico, in quanto da parte del Ministero della difesa e, per esso, da parte degli Stati maggiori delle Forze armate e dei Corpi militarmente ordinati, si è avuta la sensazione (con l'approvazione da parte del Senato del presente provvedimento e non dell'altro, pure d'iniziativa dei senatori Celidonio ed altri, che propone la revoca dei limiti d'età per la celebrazione del matrimonio del personale militare e di quello dei Corpi assimilati) che siano state tacitamente abrogate anche le disposizioni relative a tale ultimo argomento.

Pertanto, non avendo seguito per ragioni di delega la discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento sul presente disegno di legge, ho dovuto riconsiderare queste preoccupazioni alla luce delle disposizioni di legge vigenti per vedere quanto di fondato vi fosse. Al riguardo debbo dire che, effettivamente, una certa perplessità

sorge allorché mettiamo a monte delle nostre valutazioni le tre leggi fondamentali relative al matrimonio degli ufficiali delle Forze armate, dei sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri nonché dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Infatti, il regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, dal titolo « Aggiornamento delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato », all'articolo 1 recita espressamente: « Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in servizio permanente effettivo, in disponibilità, aspettativa o sospesi dall'impiego, nonché gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario non possono contrarre matrimonio senza avere prima ottenuto il Regio assentimento.

Del pari non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento, gli ufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza « fuori quadro » e gli ufficiali della Regia marina « a disposizione ».

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza non possono ottenere il Regio assentimento prima di aver raggiunto il venticinquesimo anno di età.

Gli ufficiali della Regia aeronautica, oltre al compimento del 25° anno di età, devono aver prestato almeno un anno di servizio presso reparti di volo, se del ruolo naviganti, od aver trascorso almeno un anno di regolare servizio effettivo, se di altri ruoli ».

In altri termini, nello stesso articolo il decreto-legge predetto prevede le due istanze, assenso e età, che naturalmente sono coeve. Così dicasi per quanto riguarda la legge 10 giugno 1964, n. 447, dal titolo: « Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate », la quale, all'articolo 4, primo comma, recita testualmente:

« Ai sottufficiali in servizio permanente ed ai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e

dell'Aeronautica può essere concessa l'autorizzazione a contrarre matrimonio, con le modalità previste dalle norme in vigore, al compimento del venticinquesimo anno di età ».

Si noti che in questo caso si parla di autorizzazione e di età non solo, come nella legge precedente, nello stesso articolo ma addirittura nello stesso comma. Infine, la legge 29 settembre 1964, n. 860, concernente « Nuove norme per l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri », stabilisce all'articolo 1: « I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio dell'Arma dei carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:

a) se marescialli, senza limiti di età;

b) se brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri quando abbiano compiuto 28 anni di età.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio:

a) è concessa dal Ministro o, in sua vece, dall'ufficiale da lui delegato ed è valida per mesi sei;

b) sarà rilasciata, sempreché concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dello stato della pratica ».

Ritengo quindi che le preoccupazioni manifestate dal Ministero si appalesino abbastanza fondate. D'altra parte non possiamo pensare che non siano state tenute in considerazione le valutazioni critiche che facemmo nella prima seduta in cui, come ho già ricordato, discutemmo di questo provvedimento, in quella cioè dell'11 novembre 1970, le quali di per sé sarebbe sufficienti a dimostrare che la Commissione ha inteso chiaramente dividere le due questioni e mentre ha assecondato l'iter parlamentare di quella che si riferisce all'abrogazione dell'assenso o dell'autorizzazione a contrarre matrimonio, nello stesso momento ha delineato una netta opposizione, per lo meno di maggioranza, all'altra, coeva e coesistente nella legislazione precedente.

Pertanto, se da un lato possono essere fondate le preoccupazioni cui ho fatto riferimento, dall'altro lato esiste una chiara indicazione di volontà della quale potrebbero tenere conto, in chiave interpretativa, le autorità amministrative ed eventualmente anche le autorità giurisdizionali.

Comunque, al fine di evitare possibili pericoli interpretativi — consentendo con le tesi che sono già state sostenute in questa sede — il Governo ravviserebbe l'opportunità, in vista della seduta della prossima settimana, dell'inserimento di un emendamento aggiuntivo, che affiderebbe ben volentieri all'intelligenza e alla responsabilità dell'onorevole relatore, del seguente tenore: « Restano fermi i limiti di età e i periodi di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il matrimonio delle persone indicate nel primo comma ». Ovviamente, se quando verrà ripresa la discussione del provvedimento la Commissione confermerà l'intenzione di scindere le due istanze, io mi atterro scrupolosamente, come ho sempre fatto, alla volontà del Parlamento.

Per quanto si riferisce poi alle innovazioni introdotte, debbo dire che, a mio parere, la dizione migliore è forse quella adottata dall'altro ramo del Parlamento: tuttavia, verrebbe il desiderio di far rilevare, sommessamente, se si vuole seguire un certo perfezionismo di linguaggio, che la dizione usata alla fine del primo comma « corpi assimilati » non è del tutto esatta, in quanto dovrebbe in realtà parlarsi di « corpi civili militarmente ordinati ». È evidente che ho detto questo per l'esattezza, senza peraltro volerne fare una questione di stile: altrimenti finiremmo con il perdere di vista l'obiettivo che abbiamo dinanzi.

Mi dichiaro, infine, favorevole al secondo comma introdotto dall'altro ramo del Parlamento, che concerne una disposizione di carattere transitorio.

**P R E S I D E N T E .** Desidero preannunciare fin d'ora che avrei in animo di iscriverne al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1183, più volte citato; in tal modo — ed il fatto che non

siano pervenuti i pareri richiesti ci pone in una condizione di favore costringendoci a non concludere la discussione sul presente disegno di legge — la Commissione sarà in grado di esprimere un giudizio definitivo sulla questione della revoca dei limiti di età per la celebrazione del matrimonio del personale militare prima che il disegno di legge n. 1230-B venga approvato. La Commissione, infatti, potrebbe trovarsi un po' a disagio, rispetto alle sue funzioni legislative, se dovesse approvare una conferma della validità dei limiti di età attualmente previsti immediatamente prima di passare all'esame di un disegno di legge che propone invece di abolirli. In una certa misura, in effetti, anticiperebbe un giudizio che dovrebbe dare in seguito su un disegno di legge diverso da questo attuale. Nella prossima seduta invece, come ho già detto, potremmo, per così dire, dare il passo al provvedimento che riguarda la revoca dei limiti di età definendo la nostra posizione in proposito; dopo di che, chiarita la volontà del legislatore su questo punto passando al disegno di legge n. 1230-B potremmo accogliere l'emendamento aggiuntivo presentato dal rappresentante del Governo o ritenerlo (e può darsi che il Governo stesso lo ritenga tale) non più necessario ove in ipotesi il Senato avesse deciso rispettivamente di confermare i vigenti limiti di età o di abolirli. Eventualmente, nel caso in cui la Commissione decidesse di confermarli, si potrebbe discutere se sia necessario rimandare il provvedimento alla Camera dei deputati per la definitiva approvazione con l'emendamento prospettato poco fa dall'onorevole Guadalupi o se l'interpretazione esatta della norma non possa venire da quella espressione di volontà manifestata nella stessa seduta dalla nostra Commissione.

**BURTULO**, *relatore alla Commissione.* Nel concordare pienamente con il punto di vista testè manifestato dall'onorevole Presidente, desidero ricordare che la preoccupazione espressa dal rappresentante del Governo è stata oggetto a suo tempo di attenta considerazione e che un emendamento in tal

senso era stato presentato in Commissione: su di esso non si era però ritenuto di insistere per gli stessi motivi di opportunità prospettati dal Presidente. È evidente, infatti, che essendo al nostro esame un disegno di legge che prevede la revoca dei limiti di età per contrarre matrimonio, non sembra opportuno confermare in un altro provvedimento la loro validità perchè così facendo se ne pregiudicherebbe l'esame successivo. Debbo inoltre rilevare che in precedenza io sono incorso nell'errore di ritenere non strettamente collegate le due questioni, come invece adesso il rappresentante del Governo ha precisato. Se non erro, però, già in quella occasione venne sentito il parere degli organi tecnici del Ministero della difesa, i quali, a seguito peraltro di un esame sommario, ci confermarono che si trattava di due disposizioni del tutto distinte; solo dopo tale conferma la Commissione ritenne di poter procedere all'approvazione del disegno di legge n. 1230.

Per quanto si riferisce, infine, alla soluzione proposta dall'onorevole Presidente, desidero far notare che ci troviamo di fronte ad una difficoltà di carattere procedurale, poichè il disegno di legge n. 1230-B è in sede deliberante, mentre il disegno di legge n. 1183 è in sede referente: per quest'ultimo, pertanto, la nostra decisione non è altrettanto vincolante e definitiva come per il primo.

**P R E S I D E N T E .** Quello che ha detto il senatore Burtulo è ineccepibile: si tratta in effetti di due provvedimenti assegnati alla Commissione in sedi diverse; è anche vero però che se, in ipotesi, si realizzasse nella Commissione una determinata convergenza di consensi sulla questione dei limiti di età (nel senso di volerli abolire, confermare o modificare), la stessa potrebbe essere meglio in grado di sciogliere tutte le perplessità determinatesi a seguito dell'intervento dell'onorevole rappresentante del Governo.

**P E L I Z Z O .** Ad ogni modo, se volessimo procedere alla sollecita approvazione del provvedimento in discussione, tenendo

presenti le giuste osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato, potrebbe farsi risultare agli atti, come interpretazione autentica della volontà del legislatore, che le norme in discussione non hanno alcun riferimento alle disposizioni concernenti i limiti di età per contrarre matrimonio, che saranno eventualmente definite con il disegno di legge n. 1183, del quale la Commissione riprenderà l'esame la prossima settimana. Chi dovrà, dunque, applicare le disposizioni del provvedimento oggi in discussione terrà ancora conto, pertanto, dei limiti di età tuttora vigenti.

**P R E S I D E N T E .** Credo di interpretare il pensiero di tutta la Commissione — mi correggano coloro che non sono d'accordo — dicendo che quando prendiamo in esame la materia di cui al disegno di legge n. 1230-B noi intendiamo limitare il nostro voto all'abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio, senza pregiudicare in alcun modo le decisioni che saremo chiamati a prendere sul mantenimento o meno dei limiti d'età.

**G U A D A L U P I ,** sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero fare solo una riserva di carattere tecnico-giuridico: quanto più discutiamo quest'argomento, tanto più mi convinco della fondatezza della preoccupazione che ho già espresso. Non possiamo ritenere, infatti, che in sede amministrativa le direzioni generali competenti siano in grado di dare esecutività a norme di legge che, per quanto la valutazione in sede parlamentare sia stata ampia e fortemente responsabile, possono ingenerare dubbi interpretativi. Noi dovremmo, insomma, evitare che una nuova legge, che modifica sostanzialmente leggi precedenti, dia luogo a interpretazioni non pertinenti che non rientrino nel sistema. La norma transitoria, giustamente introdotta dalla Camera dei deputati, ha insomma risensibilizzato il Governo, e per esso il Ministero della difesa, a riesaminare il tutto per evitare che in sede di applicazione della futura legge possa determinarsi un'interpretazione nel senso dell'abrogazione dei limiti di età. Comunque,

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)51<sup>a</sup> SEDUTA (7 luglio 1971)

mi rimetto in pieno alla volontà della Commissione.

**P R E S I D E N T E .** La Commissione prende atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario. Da parte mia preannuncio l'intendimento di iscrivere al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1183, che propone la revoca dei limiti d'età per la celebrazione del matrimonio del personale militare e di quello dei Corpi assimilati: in tal modo la Commissione potrà essere in grado di esprimere un giudizio definitivo su tale argomento, per

poter poi concludere la discussione del presente disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta, anche per consentire alle Commissioni, richieste del parere, di poterlo esprimere nei termini regolamentari.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. ENRICO ALFONSI